



Comune di SQUILLACE

---

**Regolamento**  
**ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI**  
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del 24 ottobre 2017

## **Art. 1 FINALITÀ**

1. Il Comune di Squillace, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 articolo della Costituzione italiana e di quanto previsto dal D.lgs 117/2017, riconosce, favorisce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell'interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico e fini analoghi.
2. Il Comune di Squillace riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, di promozione sociale, dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
3. Il Comune di Squillace considera la realtà delle associazioni una risorsa strategica per:
  - la promozione di valori etici e civici;
  - la capacità di realizzare progettualità volte ad arricchire le opportunità di aggregazione e formazione dei cittadini;
  - la capacità di mobilitare e valorizzare risorse altrimenti non disponibili.
- ~~4. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.~~
5. Riconosce, altresì, alle associazioni comunali la rappresentatività di interessi diffusi dei cittadini.
6. Il presente Regolamento disciplina l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'Albo Comunale delle Associazioni, le forme di partecipazione delle Associazioni alla vita amministrativa del Comune ed i sostegni dell'Amministrazione a favore delle Associazioni.

## **Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO**

1. E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni che perseguono una o più delle finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro.
2. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
  - a) attività culturali e promozione turistica;
  - b) attività ricreative e/o sportive;
  - c) attività socio-sanitarie, assistenziali e di promozione dei diritti umani;
  - d) sviluppo economico;
  - e) tutela e promozione ambientale e protezione civile.

## **Art. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO**

1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni liberamente e regolarmente operanti nell'ambito comunale e che hanno sede nel territorio di Squillace da almeno 1 anno .
2. Possono, altresì, essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
  - a) l'assenza di scopi di lucro;
  - b) la democraticità e l'elettività delle cariche;
  - c) numero di soci non inferiore a 5 unità.
4. Sono comunque esclusi dall'Albo Comunale i partiti politici, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche e i comitati cittadini.

#### **Art. 4**

#### **MODALITÀ D'ISCRIZIONE**

1. L'iscrizione all'Albo Comunale è concessa su domanda scritta presentata dal rappresentante legale dell'Associazione, il quale si assume ogni responsabilità per quello che attiene la veridicità delle informazioni contenute nella domanda e negli allegati.
2. La domanda di iscrizione deve essere inoltrata all'Ufficio Protocollo del Comune su apposito modulo.
3. La domanda dovrà contenere: le generalità, anche fiscali e la qualifica del richiedente, la denominazione ufficiale e la sede dell'Associazione, gli ambiti dell'Albo Comunale per cui si chiede l'iscrizione, eventuale iscrizione in altri Albi o Registri (Registro del volontariato, e quando sarà istituito Registro Nazionale del Terzo Settore, ecc);
4. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente può richiedere l'integrazione della documentazione ovvero ulteriori informazioni finalizzate alla verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Comunale.
5. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto pubblico di costituzione e dello statuto. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono presentare copia dell'iscrizione alla stessa della rappresentanza locale.
  - b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
  - c) relazione sull'attività svolta, o sull'attività che si intende svolgere per le Associazioni di nuova costituzione, dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all'Art.1.
6. Le domande per le iscrizioni devono pervenire entro il 30 dicembre di ogni anno.
7. L'iscrizione avviene con delibera di giunta comunale, previa verifica dei requisiti previsti da parte del Responsabile dell'ufficio;
8. Il Responsabile del Settore, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato il motivato diniego di iscrizione all'Albo.
9. Il Settore competente cura l'aggiornamento del suddetto Albo.

#### **Art. 5**

#### **REVISIONE DELL'ALBO**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta periodicamente una revisione dell'Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni devono far pervenire, su richiesta del Comune, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta dal legale rappresentante dell'Associazione, con la quale si attesta il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione.
2. Ogni altra variazione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione è comunicata al Sindaco entro 30 giorni dal suo verificarsi.
3. In ogni momento il Responsabile del Settore, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle Associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

## **Art. 6**

### **CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

1. La cancellazione dall'albo è disposta con determinazione del Responsabile del Settore, nei seguenti casi:
  - a) richiesta da parte dell'Associazione;
  - b) perdita dei requisiti di cui all'Art.3;
  - c) scioglimento dell'Associazione.
2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di eventuali rapporti convenzionali in atto con l'amministrazione comunale di Squillace ;
3. Dell'avvenuta cancellazione viene data comunicazione al responsabile dell'Associazione.
4. L'Associazione cancellata per perdita dei requisiti può presentare nuova domanda di iscrizione non appena nuovamente in possesso degli stessi.

## **Art. 7**

### **COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE**

1. Le Associazioni, all'atto della domanda di iscrizione all'Albo, manifestano la volontà di ~~collaborare con l'amministrazione comunale per lo sviluppo di una programmazione partecipata~~ afferente al proprio settore d'intervento,
2. Le organizzazioni iscritte all'Albo, nell'ambito delle attività e delle materie di loro specifico interesse, possono essere consultate per :
  - a) partecipare alla programmazione comunale nei seguenti ambiti: proposte sull'utilizzo delle risorse economiche comunali, urbanistica, cultura, servizi sociali; sviluppo locale ed ogni altro settore di interesse comunitario.
  - b) fornire autonomamente proposte e suggerimenti all'amministrazione comunale sui temi di cui al precedente comma (a).

## **Art. 8**

### **PUBBLICITÀ**

1. Il Comune di Squillace cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle Associazioni iscritte sull'Albo, di norma entro il 31 marzo di ogni anno.

## **Art. 9**

### **DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI**

1. Alle Associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del presente regolamento.
2. L'iscrizione all'Albo è condizione prioritaria, ma non esclusiva, per accedere alle misure di sostegno ed agevolazioni, comunque denominate, eventualmente concesse dall'amministrazione comunale per lo svolgimento di attività di interesse collettivo. A titolo esplicativo, l'amministrazione comunale può concedere l'uso in comodato, di spazi, strutture e mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività di interesse collettivo.
3. Il Comune può stipulare con le Associazioni iscritte all'Albo apposite convenzioni che devono sempre prevedere strumenti di valutazione annuale dell'attività svolta e degli obiettivi raggiunti nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 10**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che l'approva.